

Proposta di legge sugli impianti sportivi

DI ANTONIO COMMISSO


La proposta è sicuramente di interesse anche perché di provenienza bipartisan, depositata contemporaneamente alla Camera, su iniziativa del deputato Lolli del Partito Democratico, ed al Senato, dal senatore Butti del Popolo della Libertà, lo scorso 6 novembre.

All'art. 1 del disegno di legge vengono indicate la finalità che si sostanziano nel sostenere e dare impulso alla sport in Italia prendendo come punto di partenza il settore delle infrastrutture. A tale idea si affianca la volontà di coinvolgere l'intera collettività nella necessità di avere delle strutture sportive con una pluralità di destinazioni d'uso, che abbiano una funzione di aggregazione sociale, da vivere 7 giorni su sette, e non come oggi, soprattutto

L'articolo che segue si pone come obiettivo quello di mettere all'attenzione del lettore la vexata quaestio, degli impianti sportivi, o meglio, come sembra, della proprietà degli stadi e della loro ristrutturazione e/o nuova costruzione, tornata in auge a seguito di un disegno di legge recante "Disposizioni a favore della costruzione e della ristrutturazione degli impianti sportivi"

per gli stadi di calcio, solo il giorno della partita.

In effetti per rimanere in ambito calcistico, nel nostro paese sono note le difficoltà delle società sportive di diversificare i ricavi non potendoli ancorare agli introiti derivanti dal pieno sfruttamento dello stadio, in quanto non di loro proprietà e comunque molto datati, scomodi ed inadeguati a svolgere la "funzione produttiva" richiamata dal disegno di legge in commento.



Il senatore Butti. Pagina a fianco, l'onorevole Lolli

Ebbene la proposta di legge si prefigge l'obiettivo della costruzione o della ristrutturazione di impianti sportivi secondo precisi criteri di sicurezza, fruibilità, confortevolezza, e, appunto redditività della gestione economica finanziaria, richiamando i principi di cui all'art. 11 della legge 41/07 sul programma straordinario per l'impiantistica sportiva, anche attraverso la semplificazione e l'accelerazione delle relative procedure. Infatti tale necessità sorge indubbiamente dalla presa d'atto che molti stadi odierni sono sottoposti a vincoli urbanistici e monumentali che insieme alle lungaggini burocratiche-amministrative, scoraggiano, ed, a volte, impediscono agli

investitori privati, e non solo, da iniziative in tal senso.

Prima di analizzare il contenuto della proposta è doveroso mettere in evidenza che l'art. 2 del ddl dà una definizione di impianto sportivo, ai fini della legge, molto ampia ricomprendente non solo le aree tecniche del campo di gioco, e degli spazi circostanti all'interno del recinto di gioco, come gli spalti e le aree interne strettamente connesse, spogliatoi, zone di riscaldamento, aree stampa, le parti relative alle attività culturali e commerciali della società, la sede legale, il museo e i locali destinati ad attività di ristoro, di ricreazione e di

commercio, destinato comunemente all'esercizio dell'attività agonistica. Quindi resterebbero esclusi dai contributi previsti dalla legge tutti quegli impianti sportivi dove si svolge soltanto attività non agonistica oppure attività ludico-motoria.

L'altra opera per cui è

Una proposta
interpartitica
bipartitica
che allarga
il cerchio
della sport

possibile ricevere i benefici previsti dal disegno di legge è la costruzione di un complesso multifunzionale da intendersi come tale " il complesso di opere comprendente più impianti sportivi tra loro collegati da organicità funzionale, strutturale ed impiantistica, abbinati ad una o più strutture, anche non contigue, funzionali alla realizzazione del progetto, destinate ad attività commerciali, ricettive, di svago, tempo libero e culturale, di servizio, nonché ad insediamenti residenziali e/o direzionali ove ritenuti di valore aggiunto al progetto o agli interessi pubblici di riqualificazione urbana".

In concreto la legge prevede al suo articolo 3 un piano triennale che dovrà essere definito dalla Presidenza del Consiglio, d'intesa con il Ministero dell'Economia, del Ministero per lo Sviluppo Economico, del Ministero dell'Interno, del Ministero delle Infrastrutture, sentiti i rappresentanti, dell'ANCI, delle Regione e delle organizzazioni sportive, con parere vincolante della Conferenza Stato Regioni, di interventi per l'impiantistica sportiva, in particolare calcistica, che riguardino la costruzione, la ristrutturazione, la manutenzione e l'adeguamento a norma degli impianti sportivi esistenti. I contributi in sostanza sono destinati all'abbattimento degli interessi sul conto capitale degli investimenti sull'impianto sportivo o sul complesso sportivo polifunzionale che il soggetto proponente, ossia la società sportiva (ente sportivo, federazione o Coni) fruitore dell'impianto insieme con il soggetto privato e/o pubblico abbiano concordato.

Quindi gli enti locali anche su impulso dei soggetti proponenti che vogliono aderire al piano, e quindi ai contributi, che andranno ad incrementare il fondo speciale del Credito Sportivo, gestito dal Comitato di gestione dei fondi per il Credito Sportivo, dovranno entro due mesi dall'entrata in vigore della legge presentare un studio di fattibilità del progetto sulla base dei quali sarà predisposto d'intesa dai soggetti su menzionati il Piano di investimento triennale. Anche in riferimento alla lo-




calizzazione delle aree nelle quali costruire è possibile un atto di impulso privato, ossia delle società sportive, attraverso degli accordi programma con i Comuni da approvare definitivamente entro un anno. L'art. 3 fa anche riferimento alla Fondazione (non ancora costituita) di cui all'art. 23 D.lgs. n. 9 del 2008 (Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse), come strumento di cui i soggetti proponenti possono avvalersi.

L'art. 5 individua il contenuto che i progetti di realizzazione di impianti sportivi dedicati allo sport professionistico devono essenzialmente includere, fissandone i criteri ed i requisiti. Ferme restando il rispetto delle normative sulla sicurezza dell'impianto ai sensi del decreto del ministero 18 marzo 1996 e successive modifiche, nonché la legge 41/07, l'impianto deve garantire l'equilibrio economico e finanziario della gestione degli impianti, buona visibilità per gli spettatori e prevedere tutta una serie di locali da adibire a palestra, servizi commerciali e di spazi destinati ad attività sociali ad uso dei cittadini con la possibilità di concludere delle convenzioni istituti scolastici, associazioni federazione ed enti di promozione sportiva.

In ossequio all'idea del nuovo impianto sportivo sicuro, confortevole, fruibile e produttivo di redditi occorrerà diversificare le attività all'interno della struttura, prevedere una capienza non inferiore a 7.500 posti a sedere, box e

consente ai Comuni di inserire tali beni nel proprio patrimonio disponibile prevedendo la cessione dei diritti reali (di proprietà o di superficie) con affidamento diretto alle società sportive professionistiche, comprese le pertinenze e gli accessori. Il comma 4 dell'articolo in commento, per meglio consentire l'utilizzo e lo sfruttamento economico commerciale quotidiano e continuativo, favorisce

precisamente, prevede la possibilità per i Comuni di esentare per almeno 10 anni dal pagamento dell'ICI, della TARSU, degli oneri di urbanizzazione e di costo di costruzione, le superfici degli impianti sportivi nuovi e di quelli ristrutturati. Inoltre la possibilità di detrarre dall'imposta sui redditi i costi sostenuti delle aziende per l'utilizzazione di spazi e di servizi particolari funzionali



palchi privilegiati, massima adattabilità alle riprese televisive con la previsione di sistema di telecamera a circuito chiuso monitorate attraverso una centrale operativa interna all'impianto.

Da ricordare il comma 3 dell'art. 5 che prescrive per il caso della costruzione

*Modello di attività
funzionale che
per accedere
ai contributi
ed alle agevolazioni
del Credito Sportivo,
saranno preferiti
i complessi di cui è
annunciata una utilizzazione
continua durante
tutto l'anno, ospitando
eventi di carattere sociale
e culturale e che abbiano
capacità di generare processi
di riqualificazione
urbana e ambientale, con
la conseguente creazione
di occupazione nel territorio,
e che impieghino tecniche
innovative di costruzione
a basso impatto ambientale.*

Di un complesso sportivo multifunzionale che per accedere ai contributi ed alle agevolazioni del Credito Sportivo, saranno preferiti i complessi di cui è annunciata una utilizzazione continua durante tutto l'anno, ospitando eventi di carattere sociale e culturale e che abbiano capacità di generare processi di riqualificazione urbana e ambientale, con la conseguente creazione di occupazione nel territorio, e che impieghino tecniche innovative di costruzione a basso impatto ambientale.

Riguardo alla ristrutturazione degli impianti già esistenti al fine di favorire la "privatizzazione" l'art. 6

anche varianti alle destinazioni d'uso esistenti da parte del Comune. Ai sensi del comma 3 alle società sportive viene chiesto di garantire mediante delle convenzioni lo svolgimento di attività sportive, ricreative e culturali, nonché per le funzioni sociali e pubbliche cui gli impianti sono destinati. Sempre con riferimento all'ipotesi di cessione degli impianti esistenti e ristrutturati è previsto che, in caso di fallimento della società sportiva, il bene rientri nel patrimonio del Comune di riferimento.

Infine gli articoli 7 e 8 del ddl contengono delle iniziative per favorire la ristrutturazione e la costruzione delle strutture, prevedendo che le società sportive proponenti possano accedere oltre ai contributi di cui all'art. 3, anche alle agevolazioni erogate dall'Istituto per il Credito Sportivo e quindi ai fondi allo stesso assegnati, nonché ai contributi erogati dagli enti locali del territorio di riferimento ai fini della ristrutturazione e messa in sicurezza.

L'art. 8 contiene delle agevolazioni fiscali e tributa-

all'attività espletata dagli impianti nuovi o ristrutturati.

Alla luce di quanto esposto sicuramente l'idea di dotare le società professionistiche e, soprattutto, quelle operanti nel mondo del calcio di un stadio di "proprietà", nuovo e funzionale alle esigenze di produttività, si potrebbe risolvere in un ottimo strumento per la stabilizzazione dei bilanci delle stesse, sia attraverso la possibilità di diversificazione dei ricavi che vada ad incidere a livello di conto economico sia da un punto di vista patrimoniale, poiché la struttura potrebbe costituire un asset importante dello stato patrimoniale delle dette società che andrebbe ad aggiungersi alla quasi isolata voce (ed abbastanza aleatoria) dei diritti alle prestazioni degli atleti. Però non si può non rilevare che il ddl si risolve chiaramente in un ennesimo aiuto ai "signori del calcio" visto che il piano triennale di interventi per l'impiantistica sportiva si riferisce in particolare a quella destinata alla pratica calcistica.